

**Protocollo d'Intesa**  
**" Regole su rappresentanza, relazioni industriali, contrattazione collettiva "**

Tra

ASSOCONTROL rappresentata da: Salvatore Fuscaldi

ENAV S.p.A. rappresentata da: Umberto Musetti, Salvatore Guli, Roberto Simeone, ~~NUNDA~~ *CAIOCCIO*

E

Le Segreterie Nazionali del Trasporto Aereo di :

FILT-CGIL rappresentata da: Nino Cortorillo

FIT-CISL rappresentata da: Emiliano Fiorentino

UILT rappresentata da: Claudio Tarlazzi

UGL-TA rappresentata da: Francesco Alfonsi

e i Dipartimenti Nazionali del Trasporto Aereo:

FILT-CGIL rappresentata da: Roberto Giacomelli

FIT-CISL rappresentata da: Andrea Di Legge, Adriano Angelillo

UILT rappresentata da: Luciano Cherubini, Fabrizio Andreini

UGL-TA rappresentata da: Anna Maria Colocci, Gabriel Proietti *Usc*

e

UNICA rappresentata da: Gianluca Labigi e Stefano Francucci,

**Premessa**

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di:

- regolare, definire e riconoscere la titolarità della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva sia a livello di CCNL del Settore del Trasporto aereo (di seguito CCNL) che di Contrattazione integrativa aziendale;
- proseguire, nell'ottica delle intese sottoscritte in sede MIT l'11 agosto 2016, nella implementazione di un modello di relazioni industriali che favorisca la partecipazione e la corresponsabilità delle parti orientato a gestire le trasformazioni nel settore del trasporto aereo e nelle imprese coinvolte.

**Considerato che**

le Parti riconoscono nella regolazione data dalla Legge 300/1970, dal Testo unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014 e dal CCNL di Settore, Parte Generale del 2 agosto 2013 e Parti Specifiche, le fonti che ispirano le regole di seguito definite e alle quale riferirsi in presenza di diverse valutazioni.

**Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene  
su quanto segue**

1. La contrattazione collettiva viene esercitata sulla base di quanto previsto dal richiamato Testo unico e nell'ambito delle materie previste dal CCNL di Settore e dalla contrattazione integrativa aziendale (cfr. all. 1). Pertanto, la titolarità negoziale del CCNL di settore nonché della Parte

Specifica ATM – Servizi Diretti e Complementari è delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici Filt-CGIL Fit-CISL UILT e UGL-TA.

2. Le presenti Organizzazioni Sindacali e l'Associazione Professionale sono impegnate a gestire congiuntamente la contrattazione integrativa aziendale.
3. Le materie afferenti la Contrattazione collettiva nazionale e quelle della Contrattazione integrativa aziendale sono state oggetto di valutazione congiunta e condivisa, come da allegato 1, e troveranno nel CCNL la definizione ultima.
4. La quota delega di iscrizione alle organizzazioni sindacali e professionali sottoscrittrici del presente protocollo non può essere inferiore all' 1% delle voci della retribuzione così come stabilite nel CCNL.

Roma, 11 aprile 2017

ASSOCONTROL




ENAV



Segreterie Nazionali del Trasporto Aereo

FILT-CGIL




FIT-CISL



UILT



UGL-TA



Dipartimenti Nazionali del Trasporto Aereo:


FILT-CGIL




FIT-CISL




UILT



UGL-TA



UNICA



# Parte Specifica Servizi ATM

## Sezione Generale

**Relazioni Sindacali (art.4, pag.61)** integrare con accordo Interconfederale (5% relativo a ciascun livello).

**Addestramento e Formazione Professionale (art. 5, pag. 61)**

Mantenere nella Parte di Settore quanto previsto al comma 3, prevedendone la titolarità nell'ambito della contrattazione aziendale per le attività ivi contemplate.

**Ristrutturazione Aziendale (art.6)**

Replicare\* nella Parte Aziendale.

**Diritti di informazione (art. 7, pag. 62)**

Replicare nella Parte Aziendale.

**Relazioni Industriali (art.9)**

Inserire protocollo siglato in data 11.08.2016 presso il MIT.

**Procedure per la regolamentazione dei conflitti (art. 10, pag. 64)**

Acquisita nella Parte Aziendale.

**Mobilità geografica (art.20, pag.74)**

Prevederne le modalità nella Parte di Settore e definire a livello Aziendale criteri specifici e relativi punteggi.

**Struttura della Retribuzione (art. 30, pag. 84)**

Lasciare la parte fissa nella contrattazione di Settore. Demandare le singole voci variabili alla contrattazione Aziendale.

**Corresponsione della Retribuzione (art.34)**

Spostare nella parte Aziendale.

**Doveri del Dipendente (art.35 pag. 87)**

Prevedere nella Parte di Settore l'obbligatorietà per le Parti di concordare dei criteri di correlazione, che saranno poi declinati, nello specifico, a livello Aziendale.

*\*ogniquilvolta le Parti hanno impiegato il verbo "replicare" si è inteso prevedere la titolarità negoziale anche a livello aziendale senza che questa infici quella di settore.*

RF  
K

h  
d  
B

A

g  
Rc  
RF

S

A W SC. S [signature] [signature] [signature] [signature] 1 [signature]

# Sezione Impianti Strategici\*\*

## Inquadramento (art. 1, pag. 99)

Viene mantenuto nella Parte di Settore, comprese le declaratorie e i profili professionali. Le figure professionali vengono inserite nella parte Aziendale.

## Formazione (art. 3, pag. 120)

I punti 1 e 2 rimangono nel CCNL di Settore.

I punti 3, 4, 5, 6 e 7 vengono inseriti nel contratto Aziendale.

## Orario di lavoro (art. 4, pag. 122)

Viene mantenuto nel CCNL di Settore.

## Articolazione dell'orario di lavoro (art. 5, pag. 123)

I punti 1 e 2 del paragrafo "orario" e 4 del paragrafo "orario operativo" rimangono nel CCNL di Settore;

I punti 3, 5 e 6 del paragrafo "orario operativo" vengono inseriti nella parte Aziendale.

## Paragrafo "pausa"

viene previsto, nel CCNL di Settore, il diritto per tutto il personale operativo di fruire di una pausa retribuita da effettuarsi nella sede di lavoro, come previsto nella normativa vigente. La quantificazione sarà materia concorrente tra CCNL di Settore e Contratto Aziendale.

I criteri della turnazione e le modalità della prestazione in turno vengono inseriti nella parte Aziendale; i limiti di impiego rimangono come previsione nel CCNL di Settore, mentre la riduzione eventuale degli stessi è di competenza della contrattazione Aziendale.

Quanto disciplinato nei paragrafi "reperibilità" e "straordinario" è di competenza della contrattazione Aziendale.

Quanto disciplinato nel paragrafo "riposo" rimane nella Parte di Settore e replicato nella parte Aziendale.

## Struttura della Retribuzione (art. 11, pag. 140)

La parte fissa viene mantenuta nell'ambito della contrattazione di Settore. La Parte variabile viene inserita nella Parte Aziendale.

## Superminimo professionale (art.16 pag.144)

L'attuale ammontare viene congelato nella contrattazione di Settore, mentre le ulteriori eventuali somme aggiuntive sono demandate alla contrattazione Aziendale.

*\*\*Gli stessi criteri saranno utilizzati per la Sezione Impianti a basso traffico, ove previsti.*